*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* **Anno 103° — Numero 312**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 7 dicembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1636.

**Disposizioni concernenti il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La facoltà per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di avvalersi, con contratto di diritto privato, del personale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, è prorogata per un ulteriore periodo massimo di un anno.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 1962.

**Dichiarazione di pubblica utilità delle opere occorrenti per la costruzione del raccordo ferroviario dello stabilimento industriale di Arese di proprietà della Società per azioni Alfa Romeo, con la stazione delle Ferrovie dello Stato di Rho.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 23 novembre 1960, con la quale la Società per azioni Alfa Romeo, con sede in Milano, chiede l'autorizzazione all'impianto ed allo esercizio di un binario di raccordo tra il proprio stabilimento in costruzione in territorio di Arese e la stazione delle Ferrovie dello Stato di Rho, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità delle opere occorrenti;

Ritenuto che nel progetto presentato dalla Società istante con bolli annullati in data 23 novembre 1960, dall'Ufficio di Milano, risultano comprese delle aree occorrenti per l'ampliamento dello stabilimento stesso;

Vista la susseguente domanda 26 marzo 1962, con la quale, la predetta Società limita la chiesta dichiarazione di pubblica utilità alle sole opere di impianto del raccordo ferroviario;

Ritenuto che il provvedimento seguito è regolare e che durante la pubblicazione degli atti sono state presentate opposizioni da:

Ferruccio Radaelli, Erminda Gadda Radaelli, Maria Sangalli Radaelli, tutti in qualità di eredi di Carlo Salvatore Radaelli (1), Lavezzi Francesco (2), Caramelli Luigi (3), Guzzetti Dante e Carlo (4), Claudio dal Pozzo d'Annone (5), Giovanna Oldrini in Cammelli (6), Airaghi Paolo (7), Enrico Giannelli (8), Comune di Rho (9), Zeminian Fortunato (10), Claudio dal Pozzo d'Annone (seconda opposizione) (11), Angela, Ines e Pia Campi, Enrico Carera, Sala Maria, Sala Enrica, Sala Carla (12), Fratelli Borella Giovanni ed Antonio (13);

Che fuori termine sono state presentate opposizioni da:

Peter Maria in Oldrini ed altri firmatari (14) e dai coniugi Guaraldo e Chiodini (15);

Che fuori termine, inoltre, ed indirizzate direttamente al Ministero, opposizioni sono state avanzate dai germani Castiglioni Rosa, Maria Luisa e Giancarlo (16);

Viste le controdeduzioni della Società Alfa Romeo;

Considerato che, dagli accertamenti eseguiti, la pubblica utilità del raccordo ferroviario progettato dalla Società Alfa Romeo appare manifesta perchè è opera strumentale ed indispensabile ai fini di assicurare il normale ciclo produttivo dello stabilimento, che rappresenta un importante elemento nella economia locale e nazionale nel settore automobilistico;

Considerato che le opposizioni presentate sono da respingere:

*a*) perchè nessuna di esse contesta la pubblica utilità dell'opera;

*b*) perchè i motivi proposti dai signori opponenti Lavezzi Francesco (2), Caramelli Luigi (3), Fratelli Guzzetti (4), Giovanna Oldrini (6), Airaghi Paolo (7), Zeminian Fortunato (10), Fratelli Campi e altri (12), Fratelli Borella Giovanni e Antonio (13), sono basati esclusivamente su considerazioni di carattere economico privatistico non apprezzabili in questa sede;

*c*) perchè le varianti al progetto proposte dagli opponenti Claudio dal Pozzo d'Annone (5-11) e Giannelli Enrico (18) risultano tecnicamente inaccettabili;

*d*) perchè l'opposizione degli eredi Radaelli (1) si fonda su semplici dubbi di interpretazione del grafico del tracciato e su ipotesi di danni economici;

*e*) perchè i motivi di opposizione del comune di Rho (9) basati su ragioni di estetica e di sviluppo urbanistico, sono superati dalla soluzione di variante prodotta dalla Società Alfa Romeo e ritenuta attuabile dalla competente sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia e dallo stesso comune di Rho;

*f*) che le opposizioni dei signori Peter Maria e altri (14), dei coniugi Guaraldo e Chiodini (15) e dei germani Castiglione (16), non sono ricevibili perchè presentate fuori termine e comunque rappresentano motivi di carattere privatistico;

Considerato, altresì, che appare congruo assegnare per il compimento delle espropriazioni e dei lavori il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

Ritenuto che alla disciplina della costruzione del raccordo ferroviario ed all'esercizio di esso si provvederà a parte con la osservanza delle norme in vigore;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 55 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e sue modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Respinte le opposizioni presentate da Ferruccio Radaelli, Erminda Gadda Radaelli, Maria Sangalli Radaelli tutti in qualità di eredi di Carlo Salvatore Radaelli (1), Lavezzi Francesco (2), Caramelli Luigi (3), Guzzetti Dante e Carlo (4), Claudio dal Pozzo d'Annone (5), Giovanna Oldrini in Cammelli (6), Airaghi Paolo (7), Enrico Giannelli (8), comune di Rho (9), Zeminian Fortunato (10), Claudio dal Pozzo d'Annone (seconda opposizione) (11), Angela, Ines e Pia Campi, Enrico Carera, Sala Maria, Sala Enrica, Sala Carla (12), fratelli Borella Giovanni ed Antonio (13) e dichiarate irricevibili le opposizioni presentate da Peter Maria in Oldrini ed altri firmatari (14), coniugi Guaraldo e Chiodini (15) e Castiglioni Rosa, Maria Luisa e Giancarlo (16) per le considerazioni svolte nel preambolo, sono dichiarati di utilità pubblica i lavori di costruzione del raccordo ferroviario dello stabilimento industriale di Arese di proprietà della Società per azioni Alfa Romeo, con la stazione delle Ferrovie dello Stato di Rho, sulla base del progetto ritenuto attuabile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con suo voto n. 734 del 25 luglio 1961, della unita relazione tecnica e del piano finanziario di massima delle opere da eseguirsi.

Art. 2.

Per il compimento delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto succitato è assegnato il termine di anni due.

Il Prefetto di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1962

SEGNI

MATTARELLA — COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1962*
*Registro n. 89 bilancio Trasporti, foglio n. 24.* — BONOMI

(6901)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.

**Estensione dell'assistenza E.N.P.A.S. ai cappellani militari dei ruoli di complemento e di riserva in servizio.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 3, lettera *d*) della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 4, lettera *e*) del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Visto il decreto interministeriale del 13 maggio 1959, sulla estensione anche ai cappellani militari del ruolo ausiliare e riserva delle prestazioni corrisposte dalla Gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base agli articoli 9 e 10 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458;

Visto l'art. 99 della legge 1° giugno 1961, n. 512, sulla istituzione dei ruoli di complemento e di riserva dei cappellani militari;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le prestazioni corrisposte dalla Gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sono estese nei confronti dei cappellani militari dei ruoli di complemento e di riserva in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1962

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

*Il Ministro per la difesa*
ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1962*
*Registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 383*

(6912)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1962.

**Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1961 relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro;

Vista la nota n. 12538/TC/sf del 10 settembre 1962, con la quale l'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Coltivatori Agricoli - E.P.A.C.A. propone che il dottor Paolo Rocco Stranieri venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Antonio Maida;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro il dott. Paolo Rocco Stranieri in sostituzione del dottor Antonio Maida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1962

p. *Il Ministro*: CALVI

(6880)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1962.

**Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Brindisi.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1961 relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Brindisi, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi;

Vista la nota n. 2456/Gen/62 del 2 ottobre 1962, con la quale l'Ente di Patrocinio e Assistenza per i Col-

tivatori Agricoli - E.P.A.C.A., propone che il signor Giuseppe Lettere venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Alfredo Aliquò;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' nominato membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Brindisi, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi, il signor Giuseppe Lettere in sostituzione del sig. Alfredo Aliquò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1962

p. *Il Ministro*: CALVI

(6879)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1962.

**Sostituzione di sei membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Potenza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1961 relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Potenza, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza;

Viste le note:

n. 11740 dell'11 dicembre 1961, con la quale l'Ispettorato dell'agricoltura propone che il dott. Giuseppe Ricciardiello venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Igino Bevilacqua;

n. 12415 del 4 dicembre 1961, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie propone che il dott. Tito Leopaldi venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dottor Igino Filippetti;

n. 33582 del 6 ottobre 1962, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro propone che il geom. Romano Girardi venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del rag. Francesco Falvella;

n. 3172 del 16 ottobre 1912, con la quale il Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori propone che il sig. Carlo Grillo venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Giuseppe Scafuri;

n. 7204 dell'1 ottobre 1962 con la quale l'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale propone che il rag. Adriano Esposito venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del sig. Tommaso Viglione;

n. 1310 del 2 ottobre 1962, con la quale l'Istituto nazionale di assistenza sociale (C.I.S.L.) propone che il sig. Maffeo Pellegrino venga chiamato a far parte del predetto Comitato in sostituzione del dott. Gennarino Rufolo;

Ritenuta la necessità di procedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono nominati membri del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Potenza, con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza, i signori:

Ricciardiello dott. Giuseppe, quale rappresentante dell'Ispettorato dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Igino Bevilacqua;

Leopaldi dott. Tito, quale rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del dott. Igino Filippetti;

Girardi geom. Romano, quale rappresentante dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in sostituzione del rag. Francesco Falvella;

Grillo Carlo, quale rappresentante del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, in sostituzione del sig. Giuseppe Scafuri;

Esposito rag. Adriano, quale rappresentante dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale, in sostituzione del sig. Tommaso Viglione;

Pellegrino Maffeo, quale rappresentante dell'Istituto nazionale di assistenza sociale - C.I.S.L., in sostituzione del dott. Gennarino Rufolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1962

p. *Il Ministro*: CALVI

(6881)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

**Determinazione dei locali che costituiscono la sede principale e la succursale di Montagnana del Magazzino generale esercitato dal Consorzio agrario provinciale di Padova.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1949, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Padova fu autorizzato ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Padova, via Francesco Rismondo n. 3, e varie succursali;

Vista l'istanza in data 4 luglio 1962, con la quale il predetto Consorzio ha chiesto che sia formalmente regolarizzata la situazione attuale dei locali della sede principale e della succursale di Montagnana nei quali di fatto vengono depositate le merci in regime di Magazzino generale;

Visti i documenti presentati a corredo di detta istanza;

Visto il parere espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova in data 7 luglio 1962;

Decreta:

La sede principale e la succursale di Montagnana del Magazzino generale esercitato dal Consorzio agrario provinciale di Padova sono costituite rispettivamente dai seguenti locali, meglio descritti nelle relazioni tecniche e nelle planimetrie allegate alla istanza richiamata nelle premesse:

*a)* sede principale: fabbricato delle dimensioni interne di metri 43,50 di lunghezza e metri 45,00 di larghezza, con una altezza interna in gronda di metri 5,20;

*b)* succursale di Montagnana: fabbricato delle dimensioni interne di metri 60,00 di lunghezza e metri 8,65 di larghezza, con altezza in gronda di metri 4,70.

Cessano di far parte degli impianti del suddetto Magazzino generale gli altri locali della sede principale e della succursale di Montagnana autorizzati con il decreto ministeriale 3 agosto 1949.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

**(6877)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1962.

**Autorizzazione all'Ente autonomo magazzini generali di Verona ad ampliare il Magazzino generale da esso gestito in Verona.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1927, con il quale l'Ente autonomo magazzini generali di Verona fu autorizzato ad istituire ed esercitare in Verona un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 21 luglio 1961, con la quale l'Ente suddetto ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare il Magazzino generale con i locali ed impianti descritti nella relazione tecnica e nelle planimetrie allegate alla stessa istanza, costruiti dopo l'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 30 ottobre 1927 sopra indicato e di fatto utilizzati finora;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona, con la deliberazione n. 537, del 9 agosto 1961;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo magazzini generali di Verona è autorizzato ad ampliare il Magazzino generale da esso gestito in Verona, ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 1927, sopracitato con i locali e gli impianti descritti nella relazione tecnica e nelle planimetrie allegate alla istanza dell'Ente medesimo, di cui alle premesse.

Nei suddetti locali potranno essere ricevute in deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale saranno applicate nella gestione dei nuovi locali.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1962

*Il Ministro per l'industria e commercio*
COLOMBO

*Il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

**(6913)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1962.

**Trasformazione del Consorzio frutticoltori di Reggio Emilia in Consorzio fitosanitario obbligatorio.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la nota 3 agosto 1962, n. 29180, con la quale la Prefettura di Reggio Emilia, ha trasmesso, con parere favorevole, la domanda intesa ad ottenere la trasformazione del Consorzio provinciale frutticoltori di Reggio Emilia in Consorzio obbligatorio per la difesa fitosanitaria;

Visti i pareri favorevoli dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Modena e dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia;

Ritenuta l'opportunità di far luogo alla richiesta trasformazione, ai fini di un maggior potenziamento delle lotte fitosanitarie in atto nel territorio della Provincia;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Il Consorzio provinciale frutticoltori di Reggio Emilia è trasformato in Consorzio obbligatorio, ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della legge 18 giugno 1931, numero 987, per l'esecuzione delle lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie.

Il prefetto della provincia di Reggio Emilia provvederà, con proprio decreto, sentito il direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Modena, a

fissare, a norma dell'art. 43 del regolamento approvato con il citato regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, la circoscrizione del Consorzio.

Il Consorzio interessato uniformerà il proprio ordinamento alle norme previste, per i Consorzi obbligatori, dalla legge e dal regolamento sopracitati.

Il prefetto della provincia di Reggio Emilia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 novembre 1962

*Il Ministro*: RUMOR

(6900)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1962.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 22 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6842)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1962.

**Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione attualmente in vigore, presentati dalla « Compagnia mediterranea di assicurazioni », con sede in Palermo.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Compagnia mediterranea di assicurazioni », con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi all'assicurazione di rendita differita non compresi nella tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premi non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita approvate con decreto ministeriale 31 marzo 1962 presentati dalla « Compagnia mediterranea di assicurazioni », con sede in Palermo:

Tariffa 13 M-F, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 14 M-F, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 24 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6957)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1962.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Compagnia di assicurazione dell'agricoltura, con sede in Milano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, ed opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe sulla vita ed opzioni a scadenza, presentate dalla Compagnia di assicurazione dell'agricoltura, con sede in Milano:

Tariffa 53 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 54 (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 55 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 56 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite.

Roma, addì 24 novembre 1962

(6955) p. *Il Ministro*: GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1962.

**Approvazione di alcune tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società di assicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Minerva Vita », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Minerva Vita », con sede in Roma:

Tariffa 16-Mt, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe posticipate pagabili dalla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 13-Mt, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa II-Mt, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 14-Mt, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 12-Mt, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 11-Mt I, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 12-Mt I, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 102-S, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 3-M, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 23-MVd - 23-MVc, relativa all'assicurazione mista a premio decrescente del 4% a partire dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

Tariffa G, di gruppo, relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa G I di gruppo, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

Condizioni di polizza relative alle assicurazioni di gruppo con o senza l'estensione della garanzia al caso d'invalidità.

Roma, addì 24 novembre 1962

(6956) p. *Il Ministro*: GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1962.

**Approvazione di alcune tariffe complementari di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille ».**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe complementari sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe complementari di assicurazioni sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Abeille », con sede in Milano:

Tariffa n. 22-C, relativa all'assicurazione temporanea, complementare di assicurazioni miste e combinate, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa n. 7-C, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo costante, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 7-dc, relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita.

Roma, addì 27 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6958)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1962.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1,20%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 novembre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6959)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1962.

**Tassi sui depositi vincolati a tre e sei mesi presso l'Istituto di emissione.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1914, numero 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

*Articolo unico.*

A decorrere dal 1° gennaio 1963, sui depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, intestati ad aziende di credito, ai loro istituti centrali, agli istituti di credito a medio e a lungo termine, ad amministrazioni, aziende autonome ed enti pubblici in genere, si applica l'interesse annuo nelle misure del 2,50 e del 2,75 per cento, a seconda che il vincolo sia di tre o di sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1962

*Il Ministro*: TREMELLONI

(7029)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.**

*Ente per la colonizzazione del Delta Padano*

Con decreto ministeriale 26 settembre 1962, n. 6357/4261, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 1962, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 2, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 20 luglio 1962, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1962, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 8), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta SOCIETA' BONIFICA «VALLE STAFFANO E RIVA'» ANONIMA, con sede in Ferrara, di terreni siti in agro del comune di Comacchio (Ferrara), trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 768.222 (lire settecentosessantottomiladuecentoventidue) lo ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto presidenziale 20 ottobre 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 12 gennaio 1956.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 765.000 (lire settecentosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura - sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6683)

**Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.** (Riliquidazione).

*Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale*

Con decreto ministeriale 26 settembre 1962, n. 6345/4258, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 400, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1.739.834,75 (lire unmilionesettecentotrentanovemilaottocentotrentaquattro e cent. 75), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Civitavecchia (Roma), della superficie di ettari 15.87.64 nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA « ITALCEMENTI » FABBRICHE RIUNITE CEMENTI E CALCE, con sede in Bergamo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4390, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 9).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.410.000, già liquidato con decreto presidenziale 16 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1955), nella misura di L. 329.834,75.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 147.643 (lire centoquarantasettemilaseicentoquarantatre).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 470.000 (lire quattrocentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1962

Con decreto ministeriale 26 settembre 1962, n. 6355/4259, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 1962, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 1, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 536.992 (lire cinquecentotrentaseimilanovecentonovantadue), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Capranica (Viterbo), della superficie di ettari 5.17.93 nei confronti della ditta TEMPESTI Anna fu Vincenzo in BUSI e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 4000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 335.000, già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 dell'11 dicembre 1954), nella misura di L. 201.992.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli inteteressi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 92.188 (lire novantaduemilacentottantotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 290.000 (lire duecentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1962.

**(6682)**

Con decreto ministeriale 26 settembre 1962, n. 6351/4255, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 398, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1.128.523,75 (lire unmilionecentoventottomilacinquecentoventitre e cent. 75), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), dalla superficie di ettari 7.95.19 nei confronti della ditta CESARINI Cesare di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3506, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 845.000, già liquidato con decreto presidenziale 8 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 15 ottobre 1955), nella misura di L. 283.523,75.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 129.498 (lire centoventinovemilaquattrocentonovantotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 405.000 (lire quattrocentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1962.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1962, n. 6352/4256, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 1962, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 4, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 5.476.025,15 (lire cinquemilioniquattrocentosettantaseimilaventicinque e cent. 15), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Tarquinia (Viterbo), della superficie di ettari 58.40.11 nei confronti della ditta CINCIARI Gigliola di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 4.545.000, già liquidato con decreto presidenziale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1955), nella misura di L. 931.025,15.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 440.128 (lire quattrocentoquarantamilacentoventotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.370.000 (lire unmilionetrecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1962.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1962, n. 6353/4257, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 399, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 596.153,40 (lire cinquecentonovantaseimilacentocinquantatre e cent- 40), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Sacrofano (Roma), della superficie di ettari 3.47.68

nei confronti della ditta GIAQUINTO Adolfo fu Alfonso e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1762, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 3 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 215.000, già liquidato con decreto presidenziale 4 dicembre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 dell'8 luglio 1955), nella misura di L. 381.153,40.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 183.498 (lire centottantatremilaquattrocentonovantotto).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1962.

**(6684)**

Con decreto ministeriale 26 settembre 1962, n. 6348/4252, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 396, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1.543.500,80 (lire unmilionecinquecentoquarantatremilacinquecento e cent. 80), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma (Roma), della superficie di ettari 14.02.20 nei confronti della ditta ANNIBALDI Angelo fu Giocondo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1750, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 3 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.360.000, già liquidato con decreto presidenziale 31 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 15 novembre 1954), nella misura di L. 183.500,80.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 80.969 (lire ottantamilanovecentosessantanove).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 260.000 (lire duecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1962.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1962, n. 6349/4253, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 1962, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 3, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 6.042.980,50 (lire seimilioniquarantaduemilanovecentottanta e cent. 50), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Roma (Roma), della superficie di ettari 55.01.30 nei confronti della ditta CASSIS Giovanni fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 24 gennaio 1953, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 27 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 3.890.000, già liquidato con decreto presidenziale 4 febbraio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1955), nella misura di L. 2.152.980,50.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 942.000 (lire novecentoquarantaduemila).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.090.000 (lire tremilioninovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1962.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1962, n. 6350/4254, registrato alla Corte dei conti in data 5 novembre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 397, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 2.338.552,50 (lire duemilionitrecentotrentottomilacinquecentocinquantadue e cent. 50), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Montalto di Castro (Viterbo), della superficie di ettari 18.50.04 nei confronti della ditta CESARINI Cesare di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, in forza del decreto presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1888, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.730.000, già liquidato con decreto presidenziale 8 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 15 ottobre 1955), nella misura di L. 608.552,50.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 289.473 (lire duecentottantanovemilaquattrocentosettantatre).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 890.000 (lire ottocentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 10 agosto 1962.

**(6685)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1962 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara viene prorogata fino al 30 aprile 1963 ed il rag. Giovanni Modelli è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

**(6850)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

**Corso dei cambi del 6 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 621 — | 621 — | 621,005 | 621 — | 620,97 | 621 — | 621 — | 620,95 | 621 — | 621 — |
| $ Can. | 576,85 | 576,95 | 577 — | 577,10 | 576,30 | 576,91 | 577 — | 576,90 | 576,92 | 576,90 |
| Fr. Sv. | 143,91 | 143,91 | 143,885 | 143,905 | 143,90 | 143,91 | 143,895 | 143,90 | 143,91 | 143,90 |
| Kr. D. | 89,94 | 89,98 | 89,98 | 89,985 | 89,90 | 89,98 | 89,98 | 89,95 | 89,98 | 89,97 |
| Kr. N. | 86,95 | 86,93 | 86,95 | 86,97 | 86,95 | 86,94 | 86,96 | 86,95 | 86,94 | 86,95 |
| Kr. Sv. | 119,86 | 119,85 | 119,82 | 119,86 | 119,80 | 119,83 | 119,85 | 119,90 | 119,84 | 119,85 |
| Fol. | 172,48 | 172,40 | 172,35 | 172,36 | 172,35 | 172,43 | 172,33 | 172,45 | 172,44 | 172,35 |
| Fr. B. | 12,49 | 12,488 | 12,4883 | 12,489 | 12,4875 | 12,49 | 12,4875 | 12,48 | 12,48 | 12,4875 |
| Fr. Fr. (N.F.) | 126,73 | 126,74 | 126,745 | 126,735 | 126,75 | 126,75 | 126,73 | 126,70 | 126,73 | 126,73 |
| Lst. | 1740,60 | 1740,90 | 1740,90 | 1740,95 | 1740,75 | 1740,80 | 1741 — | 1740,70 | 1740,80 | 1740,75 |
| Dm. occ. | 155,34 | 155,25 | 155,255 | 155,25 | 155,19 | 155,24 | 155,255 | 155,25 | 155,25 | 155,20 |
| Scell. Austr. | 24,03 | 24,04 | 24,04 | 24,04125 | 24 — | 24,04 | 24,04125 | 24,03 | 24,04 | 24,045 |
| Escudo Port. | 21,70 | 21,70 | 21,74 | 21,71 | 21,75 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,71 | 21,70 |

**Media dei titoli del 6 dicembre 1962**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 111,125 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 94,45 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 100,875 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 100,375 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 100,50 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 100,375 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 101,825 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 102,575 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 102,90 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 102,875 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 103,05 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 103,55 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 103,10 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,85 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 6 dicembre 1962**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 621 — |
| 1 Dollaro canadese | 577,05 |
| 1 Franco svizzero | 143,90 |
| 1 Corona danese | 89,982 |
| 1 Corona norvegese | 86,965 |
| 1 Corona svedese | 119,855 |
| 1 Fiorino olandese | 172,345 |
| 1 Franco belga | 12,488 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,732 |
| 1 Lira sterlina | 1740,975 |
| 1 Marco germanico | 155,252 |
| 1 Scellino austriaco | 24,041 |
| 1 Escudo port. | 21,705 |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale**

Il dott. Marcello Randaccio, nato a Pesaro, il 21 agosto 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 16 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

**(6927)**

**Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare beni immobili**

Con decreto del Prefetto di Bari, n. 8232 in data 11 luglio 1962, l'Università di Bari, è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Pietro Lovreglio un suolo edificatorio sito in Bari e con accesso da via Crisanzio n. 9, al prezzo di L. 4.985.700, di mq. 150 circa.

**(6963)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 18 giugno 1958, con il quale il dott. David Castori e l'ing. Paolo Grecchi furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. David Castori e l'ing. Paolo Grecchi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte

di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dallo statuto dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1962

*Il Governatore*: CARLI

(6853)

---

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 18 giugno 1958, con il quale i signori geom. Ugo Cipelli e Mario Mondelli furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario e che il menzionato vice presidente è deceduto;

Dispone:

Il prof. dott. Camillo Cagnani ed il dott. Giannino Casella sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda, di 2ª categoria, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dallo statuto dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1962

*Il Governatore*: CARLI

(6852)

---

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 9 agosto 1958, con il quale i signori Giovanni Danieli e rag. Giuseppe Bolla furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

I signori Giovanni Danieli e rag. Giuseppe Bolla sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, di 2ª categoria, con sede in Schio (Vicenza), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dallo statuto dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1962

*Il Governatore*: CARLI

(6851)

# CONCORSI ED ESAMI

## CORTE DEI CONTI

**Concorso per titoli a ottantotto posti di vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione nel ruolo del personale della carriera direttiva della Corte dei conti.**

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 34 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a ottantotto posti di vice direttore di segreteria o vice direttore di revisione nel ruolo del personale della carriera direttiva della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso tutti gli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti.

La esclusione dal concorso, per difetto di qualche requisito, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 3.

I concorrenti debbono fare pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 e rivolta al Presidente della Corte stessa.

La domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Alla domanda medesima debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio del candidato, possano formare oggetto di valutazione e che attengano agli studi compiuti, agli esami superati, ai titoli conseguiti, ai servizi prestati, alle mansioni professionali assolte, agli incarichi ricoperti e ad ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata.

E' consentito fare riferimento ai documenti che gli interessati abbiano già eventualmente depositato presso il Segretariato generale della Corte.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Segretariato generale anzidetto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 34, comma terzo, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Art. 6.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo esibiti o ai quali egli abbia fatto riferimento a norma del precedente art. 3.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati.

Non saranno giudicati idonei i concorrenti che, nella valutazione dei titoli, non abbiano riportato almeno il punteggio complessivo dei sei decimi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione

Roma, addì 17 novembre 1962

*Il Presidente*: CARBONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1962*
*Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 3.* — CESSARI

(6970)

**Costituzione della Commissione del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, è costituita come segue:

*Presidente*:

Taffiorelli rag. Francesco, direttore di revisione di 1ª classe della Corte dei conti.

*Membri*:

Liccardo dott. Teodoro, direttore di revisione di 2ª classe della Corte dei conti;

Scarpata dott. Gaetano, direttore di revisione di 2ª classe della Corte dei conti;

Sarti rag. Fernando, direttore di revisione di 2ª classe della Corte dei conti;

Vasa rag. Nicolò, direttore di revisione di 2ª classe della Corte dei conti.

*Segretario*:

Magni rag. Ugo, segretario della Corte dei conti.

Alla suddetta Commissione, con successivo decreto, sarà aggregato un membro aggiunto per quanto riguarda la prova di idoneità tecnica.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1962

*Il Presidente*: CARBONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1962*
*Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 367*

(6972)

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1962, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, è costituita come segue:

*Presidente*:

Badalotti dott. Giunio, direttore di segreteria di 1ª classe della Corte dei conti.

*Membri*:

Bocca dott. Giuseppe, direttore di segreteria di 2ª classe della Corte dei conti;

Spinelli Rodolfo, direttore di revisione di 2ª classe della Corte dei conti;

Tron dott. Valdo, direttore di revisione di 2ª classe della Corte dei conti;

Serantoni geom. Mario, direttore di revisione di 2ª classe della Corte dei conti.

*Segretario*:

Doro dott. Franco, revisore della Corte dei conti.

Alla suddetta Commissione, con successivo decreto, saranno aggregati membri aggiunti per ogni specializzazione in cui verterà la prova di idoneità tecnica.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1962

*Il Presidente*: CARBONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1962*
*Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 368*

(6971)

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Sostituzione del presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Trieste.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Trieste;

Letta la nota 24 ottobre 1962, n. 2447, del presidente della Corte di appello, con la quale, in sostituzione del presidente effettivo della Commissione, dott. Nicolò Nardi, (assunto alle funzioni di Procuratore della Repubblica di Trieste), si propone il dott. Palermo Carmelo, presidente di sezione della stessa Corte;

Letto l'art. 1 n. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il dott. Palermo Carmelo, presidente di sezione della Corte di appello di Trieste, è nominato presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del dott. Nardi Nicolò.

Roma, addì 6 novembre 1962

*Il Ministro*: Bosco

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1962*
*Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 28.* — Gallucci

(7013)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste.** (Circolare 20 novembre 1962).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 106 (centosei) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: de Meo

(6905)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1961 nei comuni di Amendolara, Bisignano, Bocchigliero, Rende, Roggiano Gravina, Rose e Torano Castello, indetto con decreto 1° febbraio 1962, n. 532;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto 1° agosto 1962, n. 532/1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 14 agosto 1962;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario indicato in premessa:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. De Santis Antonio | punti | 124,365 | su 200 |
| 2. Cervo Massimo | » | 122,250 | » |
| 3. Romano Calogero | » | 115,218 | » |
| 4. Vilardi Antonio | » | 114,675 | » |
| 5. Santoro Raffaele | » | 113,900 | » |
| 6. Picarelli Francesco | » | 111,500 | » |
| 7. Di Maio Gerardo | » | 110,950 | » |
| 8. Bartolini Giuseppe | » | 108,025 | » |
| 9. Petrone Francesco | » | 107,708 | » |
| 10. Solima Alfredo | » | 106,325 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Cosenza, addì 26 novembre 1962

*Il medico provinciale*: Chimenti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ai posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Amendolara, Bisignano, Bocchigliero, Rende, Roggiano Gravina, Rose e Torano Castello al 30 novembre 1961;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei concorrenti vincitori dei posti predetti;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) De Santis dott. Antonio è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Roggiano Gravina;

2) Cervo dott. Massimo è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Torano Castello;

3) Romano dott. Calogero è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Rende;

4) Vilardi dott. Antonio è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Bisignano;

5) Santoro dott. Raffaele è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Bocchigliero;

6) Picarelli dott. Francesco è nominato in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Rose;

7) Di Maio dott. Gerardo è nominato, in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Amendolara.

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto con avvertenza che in caso contrario saranno considerati rinunciatari.

Gli stessi dovranno prestare promessa di diligenza dinanzi al medico provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, pena la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Cosenza, addì 26 novembre 1962

*Il medico provinciale*: CHIMENTI

(6908)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1700 del 30 maggio 1962, con quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti in provincia di La Spezia;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni dei comuni di Maissana e di Framura e dell'Ordine dei medici;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto dei comuni di Maissana e Framura, è così costituita:

*Presidente*:
Maresca dott. Alberto, vice prefetto.

*Componenti*:
Salvadori dott. Francesco Rolando, medico provinciale;
Pietroforte prof. Vincenzo, libero docente in medicina interna e tisiologia;
Sturlese prof. Paolo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di La Spezia;
Moretti dott. Bruno, medico condotto di Varese Ligure.

*Segretario*:
Telese dott. Agostino, direttore di Sezione della prefettura di La Spezia.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

La Spezia, addì 19 novembre 1962

*Il medico provinciale*: SALVADORI

(6696)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1962, n. 1271, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto nei Consorzi medici di Airole-Olivetta San Michele e Pontedassio - Chiusanico, vacanti al 30 novembre 1961.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Imperia, dall'Ordine dei medici di Imperia e dalle Amministrazioni dei consorzi medici interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto è composta come segue:

*Presidente*:
Carcò dott. Paolo, vice prefetto vicario.

*Componenti*:
Trillo Angelo, medico provinciale;
Truini prof. Ferdinando, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Imperia;
Galli prof. Tommaso, primario medico dell'Ospedale civile di Sanremo;
Dal Bosco dott. Luigi, medico condotto.

*Segretario*:
La Rocca Mario, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Imperia e di questo Ufficio.

Imperia, addì 19 novembre 1962

*Il medico provinciale*: TRILLO

(6697)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.